

## OBBLIGO FORMATIVO PER IL PERSONALE DELLE ARPA

### Premessa

Il CCNL Comparto Sanità del 27/10/2025, all'art. 48 - rubricato "Formazione continua, formazione obbligatoria ed ECM" - ha disposto quanto segue:

(comma 3) "***Ai dipendenti di tutti i ruoli sono garantite 24 ore annuali destinate alla formazione continua, alla formazione obbligatoria prevista dalle disposizioni di legge e alle altre attività formative previste nel piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) aziendale***

(comma 4) "***La formazione di cui al comma 3 rappresenta un diritto-dovere del dipendente e il personale che vi partecipa è considerato in servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri sono a carico dell'Azienda o Ente ...***".

La questione che si pone è come conciliare la disposizione sopra citata (che prevede 24 ore di formazione annuali per il personale del comparto Sanità) con le indicazioni contenute nella Direttiva del Ministro per la Pubblicazione Amministrazione del 16/01/2025 che, con riferimento ai dipendenti di tutte le pubbliche amministrazioni, fissava l'obbligo formativo a 40 ore annuali.

Occorre preliminarmente rilevare che in concomitanza alla sottoscrizione del CCNL Comparto Sanità triennio 2022-2024 (precisamente in data 28/10/2025) veniva emanata una direttiva a firma congiunta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e del Ministro della Salute - indirizzata specificatamente alle Aziende del SSN - recante, tra le altre, anche disposizioni in materia di formazione.

In particolare, si richiama quanto previsto nel paragrafo 5 della citata direttiva:

[...] ***l'obiettivo strategico programmatorio delle ore di formazione/anno per ciascun dipendente deve essere perseguito in coerenza e nel rispetto delle norme specifiche dei diversi ordinamenti settoriali che regolano il funzionamento delle varie pubbliche amministrazioni.***

*Per il settore della sanità, l'impegno formativo del personale deve essere oggetto di una lettura integrata **non meramente quantitativa**, ma tale da tener conto anche degli aspetti qualitativi degli impegni formativi già previsti, valorizzando l'ampiezza e la qualità delle attività svolte nel quadro ECM, in coerenza con la normativa vigente e i contratti collettivi di lavoro del comparto e della dirigenza che, in questo settore, costituiscono una priorità determinante.*

Quindi, in sostanza, la direttiva di ottobre 2025, a firma congiunta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e del Ministro della Salute di fatto supera, per le Aziende ed enti del SSN (questi sono, infatti, i destinatari della direttiva), la precedente direttiva di gennaio 2025 (a firma del solo Ministro per la PA) che, come sopra rilevato, fissava l'obbligo formativo a 40 ore.

Alla luce delle disposizioni contenute nella sopra citata direttiva di ottobre 2025 e nel CCNL del 27/10/2025 (art. 48) appare, pertanto, assodato che per i dipendenti del comparto delle Aziende ed Enti del SSN l'obbligo formativo, per il 2026, è fissato in 24 ore annuali.

#### Personale del comparto delle Arpa

Ciò premesso, le argomentazioni di seguito riportate farebbero ritenere che, anche per il personale del comparto delle Arpa, nel 2026 l'obbligo formativo sia di 24 ore, in quanto:

- l'art. 48 (commi 3 e 4) del CCNL 27/10/2025 prevede il "diritto-dovere" di 24 ore di formazione per i "*dipendenti di tutti i ruoli*" senza ulteriore specificazione;
- il medesimo art. 48, nel disciplinare l'istituto della formazione, si riferisce sempre all' "*Azienda o Ente*" e l'art. 1 del CCNL, nel definire il campo di applicazione del contratto collettivo medesimo, precisa che quando nel testo del CCNL si parla di "*Aziende ed Enti*" il riferimento è "*alle aziende sanitarie ed ospedaliere, alle A.R.P.A ed alle agenzie, istituti, RSA ed enti del Servizio Sanitario Nazionale di cui all'art. 6 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro ...*";
- l'art. 48 del CCNL, nel prevedere 24 ore annuali di formazione per i dipendenti di tutti ruoli, si riferisce alla formazione "globalmente intesa" e non alla sola formazione continua ovvero alla formazione ECM che farebbero pensare al solo personale sanitario; il comma 3 dispone, infatti, che "*Ai dipendenti di tutti i ruoli sono garantite 24 ore annuali destinate alla formazione continua, alla formazione*

*obbligatoria prevista dalle disposizioni di legge e alle altre attività formative previste nel piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) aziendale”;*

- quando il CCNL ha voluto prevedere delle esclusioni ovvero delle specificazioni per il personale delle Arpa, lo ha fatto espressamente (si veda, ad esempio, l'art. 31 in materia di pronta disponibilità);
- il CCNL del 27/10/2025 (nel prevedere 24 ore di formazione) supera la direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione dello scorso anno (che fissava, invece, l'obbligo formativo a 40 ore), ciò anche in considerazione del fatto che il CCNL - ai sensi del D. Lgs. n. 165/2001 (art. 2) - rientra tra le fonti che disciplinano il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, a differenza di una direttiva ministeriale che non è annoverabile tra le medesime fonti del diritto.

#### Personale dirigente

I vigenti CCNL e le Ipotesi di CCNL 2022-2024 in via di sottoscrizione non contengono disposizioni specifiche sulle ore di formazione.

Per il personale dirigente si potrebbe pertanto ritenere cogente la direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione del 2025 (ed il relativo obbligo delle 40 ore).

Del resto per i dirigenti sanitari i CCNL hanno da sempre previsto che delle 38 ore settimanali, 4 ore sono destinate ad "*attività non assistenziali, quali la formazione e l'aggiornamento professionale, obbligatorio o facoltativo, formazione continua ed ECM, la partecipazione ad attività didattiche, la ricerca finalizzata*" (da ultimo si veda l'art. 27 comma 6 del CCNL Area Sanità 23/01/2024).

Quindi per i sanitari la formazione andrebbe anche oltre le 40 ore settimanali.

In sostanza per i dirigenti (sia sanitari che PTA), in mancanza di disposizioni contrattuali che dispongano diversamente, si ritengono tuttora applicabili e cogenti le disposizioni ministeriali che fissano l'obbligo formativo a 40 ore.

**AssoArpa**

**Associazione tra le Agenzie Regionali e Provinciali per la Protezione dell'Ambiente**

Via Boncompagni 101 – Roma C.F./P.IVA 13353111001